



Finanziato dall'Unione europea



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



Regione Umbria
Giunta Regionale

COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023-2027 (CSR)

Esito consultazione scritta

Comitato di Monitoraggio 11 giugno 2026

Regione Umbria
Segreteria Tecnica del
Comitato di Monitoraggio del CSR

Esito Consultazione scritta del 11/06/2026

A seguito della consultazione in procedura scritta, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Interno del Comitato, avviata in data 11/06/2026, si comunica che sono pervenute alcune osservazioni (allegate alla presente) da parte di AGEA OP e di altri membri del Comitato.

L'Autorità di Gestione del CSR Umbria 2023-2027 ha parzialmente accolto le osservazioni intervenute provvedendo a predisporre le opportune modifiche/ integrazioni nei criteri di selezione proposti nonché nelle modifiche da proporre al MASAF e da inserire nel CSR 2023-2027.

Per quanto sopra la procedura scritta del presente Comitato di Monitoraggio si considera conclusa ai sensi del Regolamento interno.

Distinti saluti

Firmato
Segreteria Tecnica del
Comitato di Monitoraggio del CSR
Dott. Graziano Antonielli

Allegati:

1) Risposte Osservazioni

RISPOSTE OSSERVAZIONI COMITATO DI MONITORAGGIO 11.06.2026

AGEA OP	
Osservazioni	Risposte
SRD01 La Regione propone di eliminare il criterio di selezione relativo alla dimensione economica dell'operazione. Si rappresenta che la previsione di soglie minime e massime non preclude la possibilità di premiare all'interno del range di ammissibilità i progetti di una data dimensione economica.	Viste le diverse richieste la proposta di modifica viene ritirata
SRD13 La Regione inserisce un criterio di ammissibilità (CR07) e relativo impegno (IM03) per garantire ricadute positive e durature dell'investimento sui produttori agricoli di base. Si ritiene necessario esplicitare la quota di materia prima da utilizzare e la durata dell'impegno.	Viste le diverse richieste la proposta di modifica viene ritirata

Ordine Dottori Agronomi e Forestali e Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati	
Osservazioni	Risposte
SRD01 Criterio di Selezione 8.1 Tipologia di investimento Si condivide l'obiettivo generale di favorire il consolidamento delle filiere agroalimentari regionali e di rafforzare l'integrazione tra produzione agricola e trasformazione agroindustriale. Le osservazioni che seguono non sono pertanto rivolte contro la possibilità di incentivare modelli organizzativi basati sulle filiere lunghe o sulla collaborazione tra imprese agricole e agroindustria. Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che l'attuale formulazione del criterio premiale sembra produrre effetti diversi rispetto a quelli presumibilmente perseguiti. In particolare, il meccanismo proposto attribuisce un vantaggio competitivo alle aziende agricole che instaurano rapporti commerciali con soggetti beneficiari dell'intervento SRD13. Tale impostazione determina, di fatto, un rafforzamento della posizione contrattuale dei soggetti trasformatori finanziati o potenzialmente finanziabili a discapito di altri trasformatori che pur facendo filiera non hanno partecipato ai bandi SRD13. La previsione di un collegamento diretto tra accesso al punteggio e rapporti con soggetti beneficiari dell'SRD13 potrebbe inoltre determinare una concentrazione della domanda di accordi commerciali verso un numero limitato di operatori economici. Si ritiene inoltre che il riferimento esclusivo a strutture di trasformazione beneficiarie dell'intervento SRD13 avviso 2024 o collocate in posizione utile nelle graduatorie dell'avviso 2026 introduca un elemento di selezione difficilmente collegabile alla qualità dell'investimento proposto dall'azienda agricola e suscettibile di generare disparità di trattamento tra imprese operanti nel medesimo comparto produttivo. A tali criticità si aggiunge un ulteriore elemento che appare difficilmente giustificabile sotto il profilo tecnico. Il criterio, infatti, finisce per penalizzare le aziende agricole che hanno investito nella trasformazione e nella commercializzazione diretta delle proprie produzioni. Tali	Viste le diverse richieste pervenute si rivede il criterio dando una premialità anche alle aziende agricole che hanno contratti di conferimento con aziende di trasformazione commercializzazione con sede operativa in Umbria indipendentemente dal fatto che siano o meno finanziate o collegate al bando SRD13. Per quanto riguarda le aziende che effettuano direttamente la trasformazione e/o la commercializzazione delle proprie produzioni NON è prevista alcuna premialità.

Ordine Dottori Agronomi e Forestali e Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati	
Osservazioni	Risposte
realità rappresentano spesso modelli imprenditoriali particolarmente evoluti, in grado di trattenere all'interno dell'azienda il valore aggiunto generato dalle fasi di trasformazione e vendita, anziché trasferirlo ad altri operatori della filiera. Per le motivazioni sopra esposte si propone qualora l'Amministrazione ritenga opportuno mantenere una premialità collegata all'integrazione di filiera di estendere il criterio anche alle aziende agricole che effettuano direttamente la trasformazione e/o la commercializzazione delle proprie produzioni e, in ogni caso, di eliminare il requisito che limita il riconoscimento del punteggio ai rapporti contrattuali con strutture di trasformazione beneficiarie dell'intervento SRD13 avviso anno 2024 o collocate in posizione utile in graduatoria ai sensi dell'avviso SRD13 anno 2026.	
SRD01 Criteri di selezione 2.1 Targeting settoriale L'impostazione settoriale potrebbe causare una possibile complessità amministrativa derivante dall'eventuale articolazione della misura in bandi distinti per singola filiera produttiva, evidenziando il rischio di frammentazione dei progetti aziendali e di aumento degli oneri amministrativi sia per le imprese sia per l'Amministrazione regionale. L'eventuale impostazione della misura SRD01 attraverso budget distinti per singola filiera produttiva rischia di determinare un significativo aggravio amministrativo e burocratico sia per le imprese agricole sia per l'Amministrazione regionale, aumentando il numero delle domande da istruire, degli atti da predisporre e dei procedimenti da gestire. A titolo esemplificativo, un'impresa agricola che intenda realizzare un progetto di sviluppo aziendale comprendente l'acquisto di una macchina per la raccolta delle olive, di un impianto per la trasformazione cerealicola (molino) e di una macchina per le operazioni in vigneto, sarebbe costretta a presentare tre distinte domande di sostegno, una per ciascuna filiera di riferimento. Tale impostazione comporterebbe una frammentazione artificiosa del progetto imprenditoriale, che nella realtà aziendale nasce e viene concepito come un intervento unitario finalizzato al miglioramento complessivo della competitività dell'impresa. Ulteriori criticità emergono nel caso degli investimenti a carattere trasversale o generico, quali ad esempio i trattori e numerose altre macchine agricole utilizzabili in più comparti produttivi. In assenza di criteri oggettivi e chiaramente definiti dal bando per l'attribuzione dell'investimento ad una specifica filiera, si rischia di demandare all'impresa una scelta meramente strategica, orientata all'individuazione del settore che offre maggiori probabilità di finanziamento piuttosto che a rappresentare il reale ambito di utilizzo dell'investimento. Tale meccanismo potrebbe quindi generare distorsioni nella selezione dei progetti senza produrre effettivi benefici in termini di sviluppo delle filiere produttive.	Tale osservazione non viene accolta stante la finalità del secondo bando

Ordine Dottori Agronomi e Forestali e Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati	
Osservazioni	Risposte
Si evidenzia inoltre che la suddivisione di un progetto aziendale in più domande autonome potrebbe determinare l'ammissione a finanziamento di alcune componenti dell'investimento e l'esclusione di altre, alterando la coerenza tecnico-economica dell'iniziativa originariamente programmata dall'imprenditore. In molti casi, infatti, la strategia aziendale si fonda sulla diversificazione delle attività produttive e sulla capacità di operare contemporaneamente in più comparti, quale strumento di mitigazione del rischio economico e di adattamento alle fluttuazioni dei mercati agricoli. Si auspica che in fase di condivisione e concertazione dei del bando SRD01 ci sia la possibilità di individuare una metodologia di presentazione che permetta un'unica istanza, magari legata al settore produttivo prioritario aziendale o alla incidenza egli investimenti specifici, sul totale della spesa proposta.	
SRD01 Criteri di selezione 4. Caratteristiche del soggetto proponente Si propone una revisione del criterio in oggetto al fine di renderlo maggiormente coerente con la finalità dichiarata di favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo. Nella formulazione attuale, infatti, il punteggio risulta subordinato al possesso della qualifica di "giovane agricoltore", con il rischio di escludere dal beneficio soggetti che, pur avendo un'età inferiore ai 41 anni e svolgendo stabilmente attività agricola, non rientrano più nella definizione normativa di giovane agricoltore per effetto del superamento del periodo temporale previsto per il primo insediamento. Tale impostazione determina una disparità di trattamento tra imprenditori agricoli appartenenti alla medesima fascia anagrafica e potenzialmente caratterizzati dalle stesse esigenze di consolidamento e sviluppo aziendale. In particolare, verrebbero esclusi agricoltori con età inferiore ai 41 anni che si sono insediati da oltre 24 mesi e che, pur rappresentando a pieno titolo il ricambio generazionale del comparto, non potrebbero beneficiare del punteggio previsto. Si suggerisce pertanto, di adottare un'impostazione analoga a quella già prevista nel bando SRD03, attribuendo il punteggio esclusivamente sulla base dell'età del proponente (inferiore ai 41 anni al momento della presentazione della domanda), indipendentemente dal possesso della qualifica di giovane agricoltore ai sensi della normativa sul primo insediamento. Tale soluzione consentirebbe di perseguire in maniera più efficace l'obiettivo di sostegno alle nuove generazioni in agricoltura, evitando esclusioni che appaiono non pienamente coerenti con le finalità del criterio e garantendo una più ampia partecipazione degli imprenditori agricoli giovani ai processi di ammodernamento e sviluppo delle aziende agricole.	Si accoglie la proposta, il punteggio viene incrementato a 10 punti per IAP e coltivatore diretto.
SRD01 Criteri di Selezione 7. Effetti ambientali Si esprime perplessità in merito alla proposta di eliminazione del criterio di selezione relativo agli investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione dei danni derivanti da eventi biotici e abiotici. A nostro parere, tale criterio	Dall'esperienza del primo bando SRD01 il criterio non è risultato selettivo e rappresenta solo un appesantimento

Ordine Dottori Agronomi e Forestali e Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati	
Osservazioni	Risposte
rappresenta uno dei pochi elementi di valutazione direttamente connessi alla natura e alle finalità dell'investimento proposto. La sua eliminazione rischierebbe infatti di rendere la graduatoria quasi completamente indipendente dai contenuti progettuali degli interventi candidati. Ad esclusione del criterio relativo all'introduzione di investimenti dotati di tecnologie digitali, la maggior parte dei criteri di selezione previsti dalla bozza di bando risulta infatti basata prevalentemente sulle caratteristiche soggettive dell'impresa richiedente, quali l'età del beneficiario, il settore produttivo di appartenenza, la localizzazione aziendale o altre condizioni strutturali preesistenti. In altri termini, la selezione dei progetti finirebbe per essere determinata principalmente dal principio "chi sei, dove ti trovi e cosa produci", piuttosto che dalla qualità e dalla strategicità dell'investimento proposto. Il criterio in oggetto consente invece di valorizzare interventi che perseguono obiettivi considerati prioritari dall'attuale Politica Agricola Comune, quali la sostenibilità ambientale, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la tutela delle risorse naturali e l'incremento della resilienza delle imprese agricole nei confronti degli eventi estremi. Si tratta di tematiche che, oltre a caratterizzare l'attuale programmazione, assumono un ruolo sempre più centrale anche nel dibattito relativo alla futura PAC. Pur comprendendo l'esigenza di semplificare le attività istruttorie e di agevolare la gestione amministrativa delle domande di sostegno, si ritiene che l'eliminazione di tale criterio possa determinare una perdita significativa della capacità del bando di orientare gli investimenti verso obiettivi strategici di interesse pubblico e di lungo periodo. Si suggerisce pertanto di mantenere il criterio tra i principi di selezione, eventualmente valutando modalità applicative semplificate che consentano di ridurre gli oneri istruttori senza rinunciare alla possibilità di premiare interventi che contribuiscono concretamente alla sostenibilità ambientale e alla resilienza del sistema agricolo regionale.	burocratico per il beneficiario e per l'attività istruttoria.
SRD13 Si chiede di eliminare il CR07 in quanto l'integrazione di filiera è già stata declinata nel precedente comitato di monitoraggio come criterio di selezione. Porre la stessa come criterio di ammissibilità escluderebbe dalla possibilità di presentare domanda a molte aziende di trasformazione di vari settori produttivi.	Viste le diverse richieste la proposta di modifica viene ritirata
SRD13 Si chiede di eliminare l'impegno IM03 per le stesse motivazioni del CR07 ed in quanto ad esso strettamente legato.	Viste le diverse richieste la proposta di modifica viene ritirata
SRD13 Punteggi Nel caso in cui siano attivati bandi settoriali, venendo meno il punteggio relativo al comparto, si propone di abbassare la soglia del punteggio minimo.	Viste le diverse richieste la proposta viene accettata, il punteggio minimo viene abbassato a 15 punti.

CONFAGRICOLTURA UMBRIA	
Osservazioni	Risposte
Scheda intervento SRA01 – ACA1 Si esprime contrarietà alle modifiche proposte. La certificazione ACA-SQNPI, obbligatoria da pochi anni, rappresenta la naturale evoluzione del percorso di sostegno all'agricoltura integrata promosso dalla Regione fin dagli anni Novanta. Il fatto che una quota rilevante della SAU regionale risulti oggi certificata costituisce un risultato significativo sotto il profilo della sostenibilità ambientale. L'ulteriore passaggio verso la certificazione di prodotto SQNPI non può essere posto a carico esclusivo delle aziende agricole, ma deve essere accompagnato da politiche regionali di coinvolgimento dei soggetti della trasformazione e della commercializzazione, attraverso strumenti incentivanti e iniziative di promozione coordinate. Per tali motivi si chiede di non procedere all'introduzione del nuovo criterio di ammissibilità previsto, che rischierebbe di generare effetti penalizzanti nei confronti delle imprese agricole senza che sia stato previamente costruito un adeguato sistema di valorizzazione commerciale del prodotto certificato.	La valutazione del passaggio da una forma di adesione "Conformità ACA" o "Conformità ACA + Marchio" verso la sola forma "Marchio", rappresenta una normale evoluzione della certificazione aziendale verso il livello qualitativo più elevato. Essendo stata introdotta per la prima volta nel 2019 con le forme di adesione "Conformità ACA" o "Conformità ACA + Marchio", a distanza di 7 anni appare necessario prevedere lo step evolutivo finale della certificazione SQNPI al fine di valorizzare non solo la fase di campo, ma l'intera produzione finale con l'apposizione del Marchio Nazionale. Inoltre, va evidenziato che, rispetto alla programmazione 14-22, nella attuale programmazione 23-27 a fronte di premi iniziali già più elevati, nel 2024 è stata presentata (ed approvata a livello nazionale e comunitario) l'incremento dei premi previsti per gli <i>unit ammount</i> per SRA01, alla base della motivazione di tale incremento vi era tra gli altri aspetti anche la valutazione di uno step di crescita definitivo verso la certificazione a Marchio.
SRD01 Criterio di Selezione 8.1 Tipologia di investimento L'attribuzione di un punteggio premiale agli agricoltori che conferiscono la propria produzione nell'ambito di forme di aggregazione strutturate è condivisibile. Tuttavia: a) non appare opportuno subordinare il beneficio all'obbligo di conferimento del 100% della produzione. Si propone di prevedere una soglia compresa tra il 75% e il 50% della produzione interessata, tenendo conto sia della possibilità di commercializzazione diretta di una quota dei prodotti sia dell'esigenza di diversificazione del rischio commerciale; b) nel caso delle cooperative il principio dell'aggregazione risulta già intrinseco al modello organizzativo; c) dovrebbero essere considerate tutte le forme di aggregazione stabile, comprese cooperative, consorzi, reti d'impresa e altre forme organizzative assimilabili; d) nei rapporti contrattuali dovrebbero essere premiati sia la durata pluriennale del vincolo reciproco sia la presenza di criteri di determinazione del prezzo che garantiscano condizioni eque e trasparenti. Tali criteri potrebbero fare riferimento: ☐ ad accordi collettivi di settore;	a) Per le finalità dell'avviso deve essere previsto il 100% di conferimento, pertanto, l'osservazione non viene accolta. b) Nel bando verrà precisato che le cooperative di produzione/trasformazione e le aziende agricole socie di cooperative di produzione/conferimento/trasformazione operanti in Umbria vengono ricomprese nella finalità del criterio. 8.1.

CONFAGRICOLTURA UMBRIA	
Osservazioni	Risposte
☐ ai costi di produzione rilevati da organismi qualificati, quali ISMEA, in coerenza con la normativa sulle pratiche commerciali sleali; ☐ alle quotazioni delle borse merci o delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) di riferimento. Si ritiene inoltre che il soggetto a valle della filiera non debba necessariamente essere beneficiario della misura SRD13, potendo aver usufruito di altri strumenti di sostegno o non avere necessità di accedere a tale intervento.	c) Per le altre forme individuate (consorzi, reti d'impresa ecc) valgono le stesse regole delle cooperative fermo restando il conferimento di tutta la produzione. d) Con riferimento al contratto lo stesso dovrà prevedere un prezzo equo e vantaggioso per l'agricoltore. Viste le diverse richieste pervenute si rivede il criterio dando una premialità anche alle aziende agricole che hanno contratti di conferimento con aziende di trasformazione commercializzazione indipendentemente dal fatto che siano o meno finanziate o collegate al bando SRD13
SRD01 La scelta di prevedere riserve di risorse per specifici comparti produttivi può essere condivisa purché sia mantenuta una quota significativa delle risorse destinata a bandi a carattere generale. In tale contesto si ritiene opportuno mantenere criteri premiali riferiti ai comparti produttivi anche nell'ambito delle graduatorie generali. Si evidenziano, in particolare, esigenze di investimento rilevanti nei comparti: ☐ tabacco; ☐ ortofrutta (ortaggi, frutta e frutta in guscio); ☐ zootecnia intensiva, con particolare riferimento agli interventi di biosicurezza e sostenibilità ambientale; ☐ cereali; ☐ piante aromatiche e officinali. Non appare inoltre funzionale prevedere la presentazione di una domanda distinta per ciascun comparto produttivo. Si ritiene preferibile consentire la presentazione di un'unica domanda aziendale, individuando il comparto prevalente sulla base degli investimenti programmati e utilizzando tale elemento per l'eventuale collocazione nella graduatoria di settore o in quella generale.	Date le risorse limitate in carico all'intervento, la scelta programmatica è quella di privilegiare attualmente bandi settoriali con una unica domanda di sostegno nella quale viene individuato il comparto di riferimento relativo agli investimenti che si vogliono realizzare. E' prevista inoltre la possibilità di presentare domande su altri comparti non ricompresi in quelli individuati. Il comparto "altro" avrà una dotazione finanziaria adeguata a comprendere altri settori.
SRD01 Criterio 2.1.1 Qualora si proceda a una revisione dei punteggi settoriali, si raccomanda una maggiore valorizzazione dei comparti ortofrutticolo, tabacchicolo e delle piante aromatiche e officinali, caratterizzati da interessanti prospettive di sviluppo e redditività. Qualora si preveda di attivare anche bandi settoriali si ritiene opportuno mantenere una quota delle risorse destinata a	Vedi risposta all'osservazione precedente

CONFAGRICOLTURA UMBRIA	
Osservazioni	Risposte
bandi aperti a tutti i comparti, evitando di limitare le opportunità di investimento per imprese che, pur operando in settori non oggetto di specifiche riserve, presentino progetti validi e competitivi.	
SRD01 Criterio 4.1 Si propone una riduzione della forbice tra imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti e giovani agricoltori, prevedendo ad esempio 5 punti per i primi e 10 per i secondi. I criteri soggettivi incidono già in misura significativa sulla selezione, si ritiene opportuno un maggiore bilanciamento con i criteri riferiti alla qualità e agli effetti degli investimenti.	Viste le diverse richieste viene rivisto il criterio
SRD01 Criterio 5 – Dimensione economica aziendale L'attuale proposta appare eccessivamente sbilanciata verso criteri soggettivi. Si propone pertanto di reintrodurre elementi di valutazione legati alla qualità progettuale e agli effetti economici degli investimenti	L'osservazione è accolta.
SRD01 Criterio 7 – Effetti ambientali Anche in questo caso si ritiene opportuno rafforzare il peso degli aspetti progettuali, in considerazione della centralità degli obiettivi ambientali nell'attuale PAC e nelle prospettive della futura programmazione	Dall'esperienza del primo bando SRD01 il criterio non è risultato selettivo e rappresenta solo un appesantimento burocratico per il beneficiario e per l'attività istruttoria.
SRD01 Criterio 8.1 Si valuta positivamente l'obiettivo di incentivare i processi di aggregazione e il rafforzamento delle filiere. Il punteggio dovrebbe essere riconosciuto sia ai produttori che commercializzano direttamente prodotti destinati al consumatore finale sia a coloro che aderiscono a forme aggregate stabili, con riferimento a una quota significativa della produzione. Si invita a valutare la possibile contraddizione tra il criterio 8.2, che premia le aziende che hanno contrattualizzato l'intera produzione aziendale con operatori agroindustriali, e il criterio 9.1.1, che attribuisce 20 punti alle aziende biologiche che realizzano direttamente attività di produzione e trasformazione dell'intera produzione. In tali casi, infatti, risulterebbe di fatto impossibile cumulare i punteggi previsti dai due criteri e quindi non consentendo il raggiungimento della soglia massima dei 20 punti. Si propone inoltre di introdurre una premialità graduata in funzione della quota di produzione agricola primaria contrattualizzata, evitando il requisito dell'intera produzione aziendale. A titolo esemplificativo, potrebbero essere attribuiti 4 punti per quote contrattualizzate comprese tra il 25% e il 30%, 6 punti per quote tra il 30% e il 50% e 8 punti per quote superiori al 50%. Si ritiene infine opportuno riconoscere ai fini della premialità anche forme contrattuali e aggregative diverse da quelle direttamente collegate alla misura SRD13, quali reti di impresa, consorzi, organizzazioni di produttori e altre forme strutturate di integrazione di filiera.	Vedi risposte precedenti.

CONFAGRICOLTURA UMBRIA	
Osservazioni	Risposte
SRD13 Si ritiene opportuno definire con maggiore precisione il tema delle relazioni contrattuali tra imprese agricole e soggetti della trasformazione. Nel caso di imprese agroindustriali non organizzate in forma cooperativa, si propone che: ☐ una quota significativa dell'investimento sia riferita al comparto prevalente; ☐ almeno il 51%-75% della materia prima utilizzata provenga da aziende agricole umbre o da loro forme aggregate; ☐ tale approvvigionamento sia regolato da contratti pluriennali; ☐ il prezzo riconosciuto tenga conto di criteri oggettivi e trasparenti, quali accordi collettivi, costi di produzione o quotazioni ufficiali di mercato. Il possesso di tali requisiti dovrebbe costituire una condizione minima di accesso, mentre livelli superiori di valorizzazione economica della materia prima potrebbero essere premiati attraverso punteggi crescenti. Anche per la SRD13 si conferma l'interesse dei comparti cerealicolo, tabacchicolo e ortofrutticolo rispetto all'eventuale attivazione di riserve dedicate.	Tale criterio non è oggetto di modifica
SRD13 – Criterio di ammissibilità CR07 Si condivide il principio generale proposto, purché la sua applicazione avvenga attraverso criteri premiali equilibrati, finalizzati a rafforzare le relazioni di filiera e una più equa distribuzione del valore aggiunto, tenendo conto delle specificità dei diversi comparti produttivi. Analoga valutazione positiva viene espressa nei confronti dell'impegno IM03.	Viste le diverse richieste la proposta di modifica viene ritirata sia per il CR07 che IM03
SRD13 Principi di selezione Criterio 1.1.1 Valgono le medesime osservazioni formulate per la SRD01 relativamente ai comparti prioritari e alla necessità di mantenere una quota di risorse destinata a graduatorie generali.	Vedi risposta precedente
SRD13 Principi di selezione Criterio 2.1.2 Il punteggio dovrebbe essere riconosciuto ai soggetti organizzati in forme stabili di aggregazione (consorzi, reti d'impresa, società partecipate dai conferenti), purché tali strutture garantiscano almeno il 50% dell'approvvigionamento di materia prima necessario all'investimento. Per gli altri soggetti si propone l'obbligo di contratti pluriennali di conferimento che coprano almeno la medesima quota di approvvigionamento e prevedano criteri trasparenti di determinazione del prezzo.	Non è oggetto di modifica

CONFAGRICOLTURA UMBRIA	
Osservazioni	Risposte
SRD13 Principi di selezione Criterio 2.3 Si propone di elevare a 15 punti la premialità associata alla certificazione SQNPI di prodotto, al fine di incentivare la valorizzazione delle produzioni certificate già presenti sul territorio regionale.	Non è oggetto di modifica
SRE01 Per quanto riguarda la misura SRE01, si ritiene maggiormente efficace valorizzare l'adesione del giovane agricoltore a forme di aggregazione stabile piuttosto che premiare esclusivamente le aggregazioni tra giovani.	Si accetta la proposta
SRE01 Criteri 2.4.1 e 2.4.2 Si propone di includere espressamente tutte le forme di diversificazione aziendale, comprese le attività connesse e, in particolare, l'agriturismo.	E' stata presa come riferimento la legge 12 in quanto comprende diverse attività tra le quali l'attività agrituristica.
SRE01 Criterio 3.3.1 Si ritiene opportuno premiare la scelta aggregativa in sé piuttosto che le singole fasi della filiera coinvolte. Si propone pertanto di attribuire: ☐ 10 punti alle aggregazioni tra giovani; ☐ 8 punti ai giovani che aderiscono a forme di aggregazione stabile quali cooperative, consorzi o reti d'impresa.	Si accoglie l'osservazione relativa al criterio di selezione 3.3.1. valorizzando l'aggregazione tra imprese nelle diverse fasi (produzione, trasformazione e commercializzazione) anche qualora i giovani aderiscano a forme di aggregazione stabile quali cooperative, consorzi o reti d'impresa. Si mantiene comunque un maggiore punteggio per le aggregazioni tra imprese giovani con forme aggregative previste dal Codice civile

LEGACOOP	
Osservazioni	Risposte
SRD01 criterio 4.1 – Soggetto richiedente Con riferimento alla proposta di modifica del criterio 4.1 “Soggetto richiedente”, relativa all’attribuzione del punteggio in favore dei giovani agricoltori, Legacoop Agroalimentare Umbria condivide l’obiettivo generale di sostenere il ricambio generazionale, la modernizzazione delle imprese agricole e la capacità di investimento del settore. Si ritiene tuttavia opportuno valutare una rimodulazione più equilibrata del punteggio tra il requisito di giovane agricoltore e la qualifica di IAP o coltivatore diretto, al fine di non penalizzare indirettamente quelle realtà imprenditoriali, anche in forma cooperativa o societaria, che rappresentano strutture agricole consolidate, professionalmente qualificate e con una significativa ricaduta sul territorio. In particolare, l’attribuzione di un punteggio molto prevalente al solo requisito anagrafico potrebbe determinare, in alcuni casi, una minore possibilità di accesso alla misura da parte di soggetti organizzati in forma aggregata o cooperativa, pur caratterizzati da adeguata professionalità agricola, capacità gestionale, continuità produttiva e rilevanza economica e occupazionale per le filiere regionali.	La proposta viene accettata e il criterio rivisto

LEGACOOP	
Osservazioni	Risposte
Pertanto, fermo restando il riconoscimento di una premialità specifica per i giovani agricoltori, si propone di valutare una distribuzione del punteggio maggiormente bilanciata, ad esempio mediante una più equilibrata valorizzazione sia del requisito di giovane agricoltore sia della qualifica professionale agricola di IAP o coltivatore diretto. Tale impostazione consentirebbe di mantenere l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale, evitando al contempo effetti penalizzanti nei confronti delle forme cooperative e delle imprese agricole strutturate che svolgono un ruolo rilevante nello sviluppo, nella tenuta e nella competitività del sistema agroalimentare umbro.	
SRD01 si propone di confermare il punteggio di 20 punti per il criterio 4.1.1 "Giovani agricoltori", prevedendo tuttavia l'incremento del punteggio relativo al criterio 4.1.2 "IAP o coltivatore diretto" dagli attuali 5 punti proposti a 15 punti. La proposta consentirebbe di mantenere una chiara premialità a favore dei giovani agricoltori, senza tuttavia determinare un'eccessiva penalizzazione nei confronti dei soggetti in possesso di qualifiche professionali agricole consolidate, che garantiscono modernizzazione, continuità e diversificazione produttiva, capacità gestionale e presidio attivo del territorio.	Il punteggio viene rivisto alla luce delle richieste intervenute
SRD01 criterio 8.1 – Tipologia di investimento Con riferimento al criterio 8.1 "Tipologia di investimento", e in particolare alla previsione che attribuisce 8 punti alle aziende agricole in possesso di contratti pluriennali di conferimento dell'intera produzione agricola aziendale con strutture di trasformazione e commercializzazione con sede operativa in Umbria, Legacoop Agroalimentare Umbria condivide l'obiettivo di valorizzare le filiere locali e il rapporto stabile tra produzione agricola e trasformazione regionale. In tale ambito, si ritiene opportuno precisare che le cooperative di produzione/trasformazione e le aziende agricole socie di cooperative di produzione/conferimento/trasformazione operanti in Umbria debbano essere considerate pienamente ricomprese nella finalità del criterio, in quanto già inserite, per natura giuridica e rapporto mutualistico, all'interno di filiere cooperative regionali strutturate. Le aziende agricole socie, infatti, non sono semplici conferitori occasionali, ma partecipano stabilmente alla cooperativa, contribuendo al conferimento del prodotto e, al tempo stesso, alla governance e alla proprietà della struttura cooperativa di trasformazione e/o commercializzazione. Tale rapporto rappresenta una forma particolarmente qualificata e stabile di integrazione di filiera, coerente con l'obiettivo del criterio proposto. Si chiede pertanto che venga esplicitato che, ai fini dell'attribuzione degli 8 punti previsti dal criterio, siano considerate ammissibili anche le aziende agricole socie di cooperative di conferimento con sede operativa in Umbria,	Si condivide tale osservazione. Nel bando verrà precisato che le cooperative di produzione/trasformazione e le aziende agricole socie di cooperative di produzione/conferimento/trasformazione operanti in Umbria vengono ricomprese nella finalità del criterio.

LEGACOOP	
Osservazioni	Risposte
operanti nel medesimo comparto oggetto dell'investimento, laddove il rapporto sociale e mutualistico attesti il conferimento del prodotto alla cooperativa. Proposta di integrazione/chiarimento del criterio: "Il punteggio è riconosciuto anche alle cooperative di produzione/conferimento/trasformazione e alle aziende agricole socie di cooperative di produzione/conferimento/trasformazione con sede operativa in Umbria, operanti nel medesimo comparto oggetto dell'investimento, in quanto il rapporto sociale e mutualistico configura una stabile integrazione nella filiera cooperativa regionale, equivalente alla presenza di rapporti pluriennali di conferimento." Tale precisazione consentirebbe di valorizzare correttamente il ruolo delle cooperative agroalimentari umbre e delle relative aziende agricole socie, evitando dubbi interpretativi in fase di applicazione del bando e garantendo coerenza con l'obiettivo di favorire filiere locali, organizzate e radicate nel territorio regionale.	
SRD13 criterio 2.1.2 "Percentuale di incremento del prezzo di acquisto della materia prima" Con riferimento al criterio 2.1.2, relativo alla percentuale di incremento del prezzo di acquisto della materia prima rispetto alla borsa merci di riferimento o a listini prezzi, Legacoop Agroalimentare Umbria ritiene opportuno evidenziare che non tutti i prodotti agricoli sono oggetto di quotazioni ufficiali, borse merci di riferimento o listini prezzi univoci e facilmente applicabili. In assenza di riferimenti puntuali, il criterio potrebbe risultare di difficile applicazione e generare margini interpretativi nella fase di predisposizione, presentazione e istruttoria delle domande. Per tale motivo, si chiede che nei bandi attuativi venga specificato in modo chiaro, per ciascun comparto o prodotto interessato, quale sia il riferimento da utilizzare ai fini del calcolo dell'incremento di prezzo, indicando espressamente la borsa merci, il listino prezzi, la fonte ufficiale. Si ritiene inoltre opportuno prevedere, per i prodotti privi di una borsa merci o di un listino prezzi ufficiale e oggettivamente individuabile, criteri alternativi di verifica, fondati su elementi documentali chiari e controllabili, al fine di evitare valutazioni discrezionali o non omogenee tra i diversi beneficiari. Proposta di integrazione/chiarimento del criterio: "Nei bandi attuativi dovranno essere puntualmente indicati, per ciascun comparto o prodotto, la borsa merci, il listino prezzi o la fonte ufficiale da assumere a riferimento per il calcolo dell'incremento del prezzo di acquisto della materia prima. Per i prodotti non oggetto di quotazioni ufficiali o listini univoci, il bando dovrà individuare criteri alternativi di determinazione del valore di riferimento, basati su documentazione oggettiva e verificabile."	Si condivide tale osservazione. Nel bando verranno fate tutte le indicazioni.

LEGACOOP	
Osservazioni	Risposte
Tale precisazione consentirebbe di rendere il criterio più chiaro, trasparente e applicabile, riducendo il rischio di interpretazioni difformi e garantendo pari condizioni di accesso ai punteggi previsti per tutte le filiere agroalimentari regionali.	

CONFINDUSTRIA	
Osservazioni	Risposte
Nel caso di bandi settoriali, esclude i punteggi assegnati per appartenenza ai Comparti produttivi (Zootecnico - Cereali, legumi e semi oleosi – Olivicolo/oleario – Vitivinicolo – Luppolo – Ortofrutticolo – Tabacco) e riduce il punteggio massimo disponibile da 95 a 80. Si chiede, considerando tale esclusione, di prevedere anche una riduzione dei punteggi di ammissibilità del futuro bando riferito all'intervento SRD13 del vigente CSR. Riduzione quanto meno di pari misura della riduzione del massimo di punteggio per i criteri di selezione (da 95 a 80) nel caso di bandi di settore.	Si accetta l'osservazione prevedendo una riduzione del punteggio minimo di ammissibilità
Si coglie inoltre l'occasione per formulare una richiesta specifica relativa alla filiera "Cereali, legumi e semi oleosi", includendo in essa la produzione, trasformazione e commercializzazione di "prodotti a base di proteina vegetale".	Tali prodotti rientrano nella categoria "cereali, legumi e semi oleosi" come riportato nell'analisi di contesto alla base del CSR 2023-2027 se trattasi di granaglie

COLDIRETTI	
Osservazioni	Risposte
SRD01 — Criteri di selezione Criterio 3 — Localizzazione territoriale Testo regionale / criterio vigente: <i>Punteggio: Aree rurali «D» = 20 punti; Area «C» = 10 punti (massimo 20 punti).</i> Proposta Coldiretti: Si propone la riduzione del punteggio: Aree rurali «D» = 10 punti; Area «C» = 5 punti (massimo 10 punti). Motivazioni: – La localizzazione dell'azienda e della relativa superficie costituisce una condizione predeterminata, priva di collegamento causale con il progetto di investimento. – L'attribuzione di un peso così elevato a condizioni predeterminate genera uno squilibrio marcato tra le aree e, in combinazione con gli altri criteri di selezione, determina il rischio concreto che risultino finanziate quasi esclusivamente le aziende ricadenti in area «D».	L'osservazione non viene accolta
SRD01 Criterio 4.1 — Caratteristiche del soggetto richiedente Testo regionale / criterio vigente: <i>4.1.1 Giovane agricoltore = 20 punti; 4.1.2 IAP / coltivatore diretto = 5 punti.</i> Proposta Coldiretti: 4.1.1 Giovane agricoltore = 5 punti; 4.1.2 IAP / coltivatore diretto = 15 punti. Motivazioni: – L'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto esercitano l'attività agricola in via primaria e prevalente, da maggior tempo e con iscrizione ai regimi previdenziali agricoli: ad essi è riconducibile l'impulso effettivo e duraturo all'attività agricola.	Mediando le osservazioni pervenute la proposta si accoglie parzialmente incrementando a 10 punti il punteggio per IAP e coltivatore diretto.

COLDIRETTI	
Osservazioni	Risposte
– Il ricambio generazionale resta obiettivo riconosciuto e premiato (5 punti); esso tuttavia non giustifica l'attribuzione al giovane di un punteggio superiore a quello di chi ha dedicato l'intera vita lavorativa all'attività agricola in forma prevalente.	
SRD01 Criterio 8 — Caratteristiche del progetto (integrazione di filiera) Testo regionale / criterio vigente: <i>Criterio 8 — massimo 13 punti. 8.1 Aziende con contratti pluriennali di conferimento verso trasformatori SRD13 con sede operativa in Umbria = 8 punti.</i> Proposta Coldiretti: Elevazione del tetto del criterio 8 a 23 punti; punteggio 8.1 elevato a 18 punti. Ampliamento del criterio: il punteggio è attribuibile anche all'azienda agricola titolare di contratto di filiera con un soggetto trasformatore o commerciale che non abbia partecipato all'intervento SRD13, a condizione che il contratto sia di conferimento, di durata almeno triennale e preveda un incremento (plus) rispetto al prezzo base di mercato vigente. Si chiede di definire il prezzo di riferimento e le modalità di documentazione del plus, ai fini della verificabilità del criterio. Motivazioni: – Il merito da valorizzare è la filiera reale, ossia il conferimento stabile e remunerativo della produzione: l'estensione del beneficio ai contratti con operatori non partecipanti a SRD13, purché triennali e con plus di prezzo, amplia la platea premiando la sostanza dell'integrazione di filiera.	Viste le diverse richieste pervenute si rivede il criterio dando una premialità anche alle aziende agricole che hanno contratti di conferimento con aziende di trasformazione commercializzazione con sede operativa in Umbria indipendentemente dal fatto che siano o meno finanziate o collegate al bando SRD13 con un punteggio ad hoc (4 punti). Con riferimento al contratto lo stesso dovrà prevedere un prezzo equo e vantaggioso per l'agricoltore.
SRD01 Criterio 9 — Sistemi produttivi Testo regionale / criterio vigente: <i>Criterio 9 — massimo 22 punti. 9.1.1 biologico integrale: metodo + prodotto trasformato = 20 / solo produzione = 18. 9.1.2 biologico prevalente: 15 / 10. 9.1.3 integrata: Conformità ACA + Marchio = 10 / solo ACA = 5.</i> Proposta Coldiretti: Riduzione del tetto del criterio 9 a 12 punti, con rimodulazione dei sotto-punteggi: 9.1.1 biologico integrale = 10 / 8; 9.1.2 biologico prevalente = 5 / 3; 9.1.3 integrata = 4 / 2. Motivazioni: – L'attribuzione di 20 punti all'azienda che trasforma autonomamente l'intera produzione vanificherebbe il beneficio della filiera già premiato al criterio 8.1: la rimodulazione riequilibra il sistema a favore dell'integrazione di filiera. – Si segnala l'opportunità di ricomporre il massimale del criterio 9 in coerenza con la somma dei sotto-punteggi rimodulati.	L'osservazione non viene accolta
SRD13 CR07 Soppressione e declassamento a criterio di selezione Testo regionale / criterio vigente: <i>«Al fine di assicurare una ricaduta positiva e durata dell'investimento sui produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati.»</i> Proposta Coldiretti: Si propone la soppressione del criterio CR07 dall'elenco dei criteri di ammissibilità delle operazioni e il contestuale trasferimento del relativo contenuto tra i criteri di selezione a	La modifica viene ritirata

COLDIRETTI	
Osservazioni	Risposte
punteggio, con attribuzione di un punteggio progressivo crescente in funzione della quota di materia prima conferita dai produttori agricoli di base. Motivazioni: – Effetto del denominatore: una soglia espressa in percentuale esclude proprio i trasformatori di maggiori dimensioni i quali, pur acquistando in valore assoluto quantitativi superiori di prodotto agricolo umbro, non raggiungono la quota percentuale a causa dell'elevato volume complessivo lavorato. Il criterio finisce così per penalizzare gli operatori che generano la maggiore ricaduta assoluta sui produttori di base, in contraddizione con la propria finalità dichiarata. – Barriera all'ingresso sproporzionata: un cancello di ammissibilità che esclude strutturalmente un'intera categoria di beneficiari legittimi (l'agroindustria di dimensione rilevante) sulla base di un parametro non riconducibile al progetto di investimento contrasta con la finalità di competitività del comparto agroindustriale propria dell'intervento. – Difetto di verificabilità e controllabilità: la «determinata quota» non è quantificata; ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2115/2021 i criteri devono essere oggettivi, verificabili e controllabili. Così formulato, il criterio non è operativo né per il beneficiario né per l'istruttore. – Ridondanza: la medesima finalità è già perseguita attraverso il principio di selezione «Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti». La sua duplicazione quale soglia di ammissibilità è ridondante: il merito va premiato a punteggio, non imposto come condizione binaria. – Permanenza della ricaduta territoriale: anche in presenza di una percentuale contenuta di approvvigionamento regionale, tali operatori assicurano comunque occupazione, indotto e, soprattutto, uno sbocco di mercato stabile per i produttori agricoli locali.	
SRD13 Impegno IM03 — Riformulazione Testo regionale / criterio vigente: <i>«...il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere tale impegno per un numero minimo di anni.»</i> Proposta Coldiretti: Si propone la soppressione integrale dell'impegno IM03. Motivazioni: – L'impegno IM03 costituisce il riflesso temporale del criterio di ammissibilità CR07: venuto meno il cancello d'ingresso, di cui si chiede la soppressione, l'impegno corrispondente perde il proprio fondamento e va anch'esso soppresso, per le medesime ragioni esposte al punto precedente (effetto del denominatore, sproporzione della barriera, indeterminatezza della quota). – La «determinata quota» e il «numero minimo di anni» non sono quantificati: l'impegno è privo di verificabilità e controllabilità (artt. 73-74 Reg. UE 2115/2021) e, come tale, non è applicabile. – La tutela dei produttori agricoli di base resta comunque assicurata dalla conferma, in sede di saldo, del criterio di selezione relativo all'integrazione di filiera, secondo le ordinarie regole di mantenimento dei criteri di selezione.	La modifica viene ritirata
SRD13 Criteri 2.2 e 2.3 — Certificazioni di qualità (accorpamento)	Tale criterio non è oggetto di modifica

COLDIRETTI	
Osservazioni	Risposte
Testo regionale / criterio vigente: 2.2 <i>Produzioni con marchi DOP/IGP della Regione Umbria</i>; 2.3 <i>Produzioni biologiche e SQNPI, non cumulabili (massimo 10 punti)</i>. Proposta Coldiretti: Accorpamento delle voci 2.2 e 2.3 in un'unica voce 2.2.1 «Certificazioni di qualità» (DOP/IGP Umbria, biologico certificato o in conversione, SQNPI), tra loro non cumulabili, con attribuzione di 5 punti. Motivazioni: – Le certificazioni di qualità sono possedute da poche e specifiche tipologie di imprese di trasformazione: la DOP di fatto dal solo comparto olivicolo, l'IGP dal solo comparto dei prosciutti; il biologico da una platea minima di trasformatori e la certificazione SQNPI di trasformazione sostanzialmente da nessun operatore. – Il mantenimento di voci distinte e pesate fino a 10 punti attribuisce un vantaggio competitivo a comparti predeterminati, slegato dal merito del progetto, penalizzando ingiustificatamente gli altri (ad esempio la trasformazione delle carni bovine). L'accorpamento a 5 punti riequilibra il criterio garantendo parità di trattamento tra comparti.	
SRD13 Criterio 2.1.3 — Accordi di filiera con ricaduta economica sul territorio (nuovo) Criterio vigente: <i>non previsto</i>. Proposta Coldiretti: Introduzione di un nuovo criterio 2.1.3: «Forme di aggregazione o accordi pluriennali tra il soggetto trasformatore e imprese agricole umbre, singole o associate, che garantiscano una ricaduta economica di filiera, misurata come valore annuo di prodotto agricolo umbro ritirato in forza di contratti di conferimento documentati.» Punteggio progressivo: da 1.000.000 a 3.000.000 € = 8 punti; oltre 3.000.000 € = 15 punti. Motivazioni: – Il criterio premia l'entità effettiva della ricaduta economica sul tessuto produttivo agricolo regionale, in modo complementare al criterio 2.1.2 (che valorizza l'incremento del prezzo): l'uno misura la qualità del prezzo, l'altro il valore complessivo del prodotto ritirato. – Ai fini della verificabilità si precisa che il valore è riferito al prodotto agricolo umbro, su base annua, ed è documentato dai contratti pluriennali e dai relativi conferimenti.	Tale criterio non è oggetto di modifica
SRD13 Criterio 4.1.1 — Performance ambientali (integrazione) Testo regionale / criterio vigente: <i>% delle spese ammissibili relative a riduzione degli input, risparmio idrico e riduzione degli sprechi alimentari</i>. Proposta Coldiretti: Integrazione del criterio con l'efficientamento del ciclo produttivo in chiave ambientale, mediante la voce: «% delle spese ammissibili connesse al recupero, riutilizzo o valorizzazione di sottoprodotti, scarti e cascami di lavorazione del ciclo produttivo (economia circolare)». Motivazioni: – L'integrazione completa il profilo ambientale del criterio senza sovrapporsi al criterio 4.2.1 (di natura economico-produttiva), collocandosi nel distinto dominio dell'economia circolare.	Tale criterio non è oggetto di modifica
SRD13 Criterio 4.2.1 — Sostituzione (da energia rinnovabile a innovazione di processo)	Tale criterio non è oggetto di modifica

COLDIRETTI	
Osservazioni	Risposte
Testo regionale / criterio vigente: <i>% delle spese ammissibili relative all'introduzione in azienda di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per autoconsumo.</i> Proposta Coldiretti: Soppressione della voce relativa all'energia da fonte rinnovabile per autoconsumo e sua sostituzione con: «% delle spese ammissibili destinate all'acquisto di macchinari e impianti innovativi di ultima generazione che ottimizzano il ciclo produttivo, determinando una riduzione misurabile dei costi di produzione e/o un incremento della produttività.» Si chiede di ancorare il requisito di innovatività ai criteri della Transizione 5.0 / Industria 4.0, ovvero alla dimostrazione, nel piano aziendale, della riduzione dei costi unitari. Motivazioni: – Le numerose misure di sostegno agli impianti da fonte rinnovabile succedutesi negli ultimi anni hanno consentito alla generalità delle imprese di dotarsi di tali impianti: il criterio ha pertanto esaurito la propria capacità selettiva e non discrimina più tra i progetti. – È coerente con la finalità di competitività premiare l'innovazione di processo, che incide direttamente sui costi di produzione e sulla produttività.	

CIA – Agricoltori Italiani Umbria	
Osservazioni	Risposte
SRA1 - Osservazione alla modifica del criterio C04 dell'intervento SRA01 – ACA1 Produzione integrata Si condivide l'obiettivo di rafforzare la diffusione del sistema SQNPI nella forma a "marchio", in quanto tale strumento consente una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni e una più efficace tracciabilità lungo la filiera. Tuttavia si ritiene opportuno mantenere anche la possibilità di adesione al sistema SQNPI nella forma "Conformità ACA", prevedendo un livello differenziato di premialità. Si propone pertanto: • una premialità in linea con l'attuale bando SRA01, per le aziende aderenti alla sola "Conformità ACA"; • una premialità maggiore per le aziende aderenti al sistema SQNPI con utilizzo del "Marchio". Tale soluzione consentirebbe di perseguire contemporaneamente gli obiettivi di valorizzazione delle filiere certificate e quelli, prioritari, di tutela ambientale perseguiti dall'intervento SRA01 ACA1.	L'osservazione non viene accolta in quanto il passaggio alla sola adesione a "Marchio" nell'ambito della certificazione SQNPI, rappresenta per la Regione Umbria una normale quanto necessaria evoluzione della certificazione stessa. Infatti, se nei primi 7 anni di attuazione (2019 - 2026) la scelta della modalità di adesione era stata lasciata al libero arbitrio del singolo agricoltore (nelle modalità "Conformità ACA" ovvero "Conformità ACA + Marchio"), ora, visto l'attuale livello di adesione regionale ed il grado di professionalità raggiunto dalle aziende aderenti, nonché la necessità di valorizzare l'intera filiera produttiva certificata ivi compreso il prodotto finale agli occhi del consumatore, risulta necessario procedere verso un Upgrade definitivo della certificazione SQNPI esclusivamente nella forma "Marchio".

CIA – Agricoltori Italiani Umbria	
Osservazioni	Risposte
	A livello di livello di intensità e grado dell'aiuto erogato con SRA01, va inoltre evidenziato come rispetto al programmazione 14-22, nell'attuale ciclo 23-27 a fronte di premi iniziali di per sé più elevati (rispetto al PSR 14/22), nel 2024 è stato approvato un ulteriore incremento dei premi previsti per tutti gli unit amount (previsti per SRA01). Alla base dell'incremento degli aiuti vi era, tra gli altri aspetti, anche la valutazione di uno step di crescita definitivo verso la certificazione a Marchio. Prevedere quindi livelli di premi distinti in base alla forma di adesione andrebbe a contraddire l'intento ultimo dell'azione, vale a dire quello di elevare il livello regionale delle produzioni certificate in regime SQNPI.
SRD01 - Osservazione al criterio di selezione relativo alle caratteristiche del soggetto richiedente nell'ambito dell'intervento SRD01 In merito al principio di selezione 4 dell'intervento SRD01, proponiamo di incrementare da 5 a 10 punti il punteggio attribuito agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e ai Coltivatori Diretti. Tali figure rappresentano il riferimento professionale dell'agricoltura regionale e garantiscono un impegno diretto, continuativo e prevalente nell'attività agricola, contribuendo alla competitività delle imprese, alla gestione sostenibile del territorio e alla tenuta economica delle aree rurali. L'intervento SRD01 è finalizzato al rafforzamento della competitività e della capacità di investimento delle aziende agricole; pertanto si ritiene opportuno attribuire una maggiore valorizzazione alle imprese condotte da soggetti che esercitano l'attività agricola in modo professionale e prevalente. L'incremento del punteggio da 5 a 10 punti consentirebbe di riconoscere adeguatamente il ruolo degli IAP e dei Coltivatori Diretti, favorendo l'accesso agli investimenti da parte delle aziende maggiormente radicate nel settore agricolo e orientate a percorsi di sviluppo, innovazione e ammodernamento.	La proposta è stata accolta

CIA – Agricoltori Italiani Umbria	
Osservazioni	Risposte
SRD01 - Osservazione al criterio di selezione relativo ai contratti di conferimento nell'ambito dell'intervento SRD01 CIA Umbria condivide da sempre l'obiettivo di rafforzare l'integrazione delle filiere agroalimentari regionali e di incentivare rapporti stabili tra produzione agricola, trasformazione e commercializzazione, in una più ampia visione di ecosistema del cibo. Tuttavia, non si condivide il riferimento esclusivo a strutture di trasformazione beneficiarie dell'intervento SRD13 avviso 2024 o collocate in posizione utile nelle graduatorie dell'avviso 2026. Tale previsione rischia di determinare una concentrazione della domanda di accordi commerciali verso un numero limitato di operatori, rafforzandone la posizione contrattuale rispetto alle aziende agricole. Inoltre, il riconoscimento del punteggio risulta subordinato ad una condizione esterna all'azienda richiedente e non direttamente collegata alla qualità o all'efficacia dell'investimento proposto. Si evidenzia inoltre che il criterio penalizza le aziende agricole che trasformano e commercializzano direttamente le proprie produzioni, pur rappresentando modelli imprenditoriali particolarmente evoluti e coerenti con gli obiettivi di competitività e valorizzazione del valore aggiunto perseguiti dall'intervento SRD01. Si propone pertanto: • l'eliminazione del requisito che limita il riconoscimento del punteggio ai rapporti con soggetti beneficiari dell'intervento SRD13, valorizzando invece tutti i rapporti di filiera stabili e documentabili; • una premialità alle aziende che effettuano direttamente la trasformazione e/o commercializzazione delle proprie produzioni.	La proposta è stata parzialmente accolta, accogliendo la proposta di considerare anche i rapporti con imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa in Umbria anche non beneficiarie dell'intervento SRD13 con un punteggio ad hoc (4 punti).